



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/18

Dec. n. 5/18

Il giorno 4 maggio 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

GUIDARINI Marco, nato il 25.02.1957 a Firenze e residente in Chianciano Terme (SI) alla via Isonzo, 48, tesserato FMI con il M.C. "FASTBIKERS TEAM" con tessera n. 18063984; assistito dall'avv. Luana Bravetti del foro di Roma;

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, poiché in data 20 gennaio u.s., durante il Motor Bike Expo a Verona, nel corso di una conferenza organizzata da A.M.I., Associazione Motociclisti Incolumi (video ripresa e postata in diretta sulla pagina pubblica Facebook "MotorLab – Idee in movimento"), si esprimeva nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana in questi termini:

“Io condivido perfettamente il discorso di non associarsi alla FIM, perché la FIM deve avere una lezione, cioè **la FIM non sta facendo...**conoscete il latino? **Un CAZZO, la FIM non sta facendo un CAZZO** per la sicurezza stradale. Bisogna fargli pesare che così si perde tante tessere... Cioè, io ho la tessera FIM perché corro in moto, ma devo dire che come nel motociclismo professionistico quello che sta facendo Valentino Rossi con l'accademia lo doveva fare la FIM 30 anni fa, lo fanno in Spagna, e non l'ha fatto la FIM, **(la FIM) è capace solo di prendere soldi, purtroppo, perché è politica, è come i nostri politici... di destra, di sinistra, pari pari, l'unica cosa che gli interessa è prendere soldi.** E noi associazioni private ci facciamo un mazzo così, raccogliamo soldi, grazie un motore fondamentale che è la passione... alla quale uniamo anche la cultura, perché l'esperienza poi ci porta ad avere una bella cultura! Possiamo fare un gran lavoro e lo stiamo facendo! Però bisogna cominciare ad essere un pochino cattivelli.... In Toscana si dice due volte buono è uguale a coglione! Cioè noi se si continua a pagare e a stare zitti si fa la figura dei coglioni!

Bisogna far capire anche ai giornali che la FIM anche per la sicurezza stradale, per i guard rail, a noi di AMI non ci ha mai aiutato, e anzi fanno di tutto per prendersi i meriti quando vengono messe delle protezioni sotto o quando viene portata avanti una bella iniziativa, dove dei privati si sono fatti un mazzo così! **Fanno di tutto per metterci il marchio e per prendersi i meriti** e quindi stiamo attenti... perché sta anche a voi dire no signori!

Questo qui è grazie al mazzo che si è fatto Mauro Favazza, AMI, i Motociclisti Diocesani o altre associazioni o MotorLab, ecc...

Perché è bene che ognuno si prenda i meriti e che nessuno usurpi i meriti degli altri.”.

Svolgimento del processo

Con atto di deferimento del 23.03.2018, il Procuratore federale disponeva il deferimento di GUIDARINI Marco al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Con decreto ex art. 87 R.d.G. del 28.03.2018 veniva disposta la citazione del predetto deferito all'udienza del 4 maggio 2018, alle ore 11:00, decreto regolarmente notificato con allegato atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

All'udienza del 4 maggio 2018, il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento. Presente il deferito, assistito dall'avv. Luana Bravetti del foro di Roma, nominata in udienza direttamente dall'incolpato.

All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia la sanzione inibitoria di mesi 2 (pena base mesi 3, ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti ex art. 45.2 per il comportamento tenuto) con richiesta di conversione nella sanzione pecuniaria preavvertendo il GUIDARINI che - in caso di mancato pagamento entro 7 giorni - la stessa si convertirà automaticamente in mesi due di ritiro della tessera federale.

La difesa concludeva per l'assoluzione e, comunque, il deferito non si opponeva alla conversione così come richiesta dal Procuratore Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale dava lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina degli atti raccolti dal Procuratore federale nel corso delle indagini, acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

Rilevasi come, atteso il contesto non informale di una conferenza stampa organizzata da A.M.I. (Associazione Motociclisti Incolumi) nell'ambito di una fiera motoristica, le affermazioni dell'incolpato assurgano a fatti inquivocabilmente lesivi del prestigio della F.M.I. e dei suoi organi, risultando ampiamente superato il limite dell'esercizio del diritto di critica consentito, in particolare nel passaggio in cui viene affermato che la Federazione *"è capace solo di prendere i soldi ... l'unica cosa che gli interessa è prendere soldi"*.

Tale espressione non può ricondursi a un impeto verbale occasionale, perchè proferita dal GUIDARINI, e ciò a detta dello stesso incolpato, nell'intento di richiamare la pubblica attenzione sul problema della mancata messa in sicurezza della rete stradale, che mette gravemente a repentaglio la sicurezza dei motociclisti.

Il fatto di aver male indirizzato accuse di negligenza alla F.M.I., che per certo non è imputabile delle politiche nazionali di sicurezza stradale, al fine evidente di cercare sovraesposizione anche a carattere personale, determina tutti i presupposti della consumazione dell'illecito in rubrica.

L'effetto di propalazione risulta ex post accentuato in ragione dell'avvenuto caricamento del filmato contenente le dichiarazioni offensive rese dal GUIDARINI sulla pagina pubblica del gruppo Facebook "MotorLab – Idee in movimento", iniziativa rispetto alla quale l'incolpato si è assunto la piena e personale responsabilità in dibattimento.

In considerazione del risalente impegno personale profuso dal deferito, da sempre attivo su temi di sicurezza stradale, con dedizione che appare condivisibile nella misura in cui tali battaglie siano condotte in un contesto proficuo di collaborazione e dialogo, si ritiene di irrogare a GUIDARINI Marco la sanzione inibitoria nella misura minima prevista in fattispecie all'art. 8 R.d.G. : andranno altresì concesse le attenuanti ex art. 45.2 R.d.G.,

in considerazione del comportamento tenuto dall'incolpato che in udienza si è scusato per i toni utilizzati, e le locuzioni inappropriate.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'inibitoria andrà quantificata in mesi 2 (pena base mesi 3, ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti ex art. 45.2).

E' ammessa la conversione dell'inibitoria in sanzione pecuniaria, che in conformità alle conclusioni del Procuratore Federale andrà quantificata ex artt. 15 e 42.3 R.d.G. in euro 300,00 preavvertendo il GUIDARINI che - in caso di mancato pagamento entro 7 giorni - la stessa si convertirà automaticamente in mesi due di ritiro della tessera federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 15, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

GUIDARINI Marco, nato il 25.02.1957 a Firenze e residente in Chianciano Terme (SI) alla via Isonzo, 48, tesserato FMI con il M.C. "FASTBIKERS TEAM" con tessera n. 18063984;


responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione inibitoria di mesi 2 con ritiro della tessera (fine pena 4 luglio 2018) con conversione nella sanzione pecuniaria di euro 300,00 ex art. 15 RdG, da versare entro 7 giorni (entro l'11.05.2018), con l'avvertenza che il mancato versamento corrisponderà all'applicazione della pena principale inibitoria.

Depositata il 10 maggio 2018

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a :

Avv. Luana Bravetti;

Guidarini Marco;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Licenze F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Commissione Turistica F.M.I.;

Co. Re. Toscana;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.